



REPUBBLICA ITALIANA

223/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Massimo LASALVIA      | Presidente           |
| Fabio Gaetano GALEFFI | Consigliere          |
| Natale LONGO          | Consigliere          |
| Donatella SCANDURRA   | Consigliere          |
| Beatrice MENICONI     | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **61791** del registro di segreteria, promosso da

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via *Ciro il Grande* n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c.

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico  
(codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c.  
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Antonietta Coretti  
(codice fiscale CRTNNT58D53L117B; p.e.c.  
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice  
fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.  
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi  
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli  
uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

- *appellante* -

**contro**

**OMISSIS** (C.F. **OMISSIS**) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,  
dagli Avv.ti Massimo Nappi (C.F. NPPMSM64C06H501D, fax 068416822  
PEC massimonappi@ordineavvocatiroma.org); Marco Nappi (C.F.  
NPPMRC69B06H501P, fax 06/8416822 PEC  
marconappi@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio in Roma, via  
Agri, n. 1, è elettivamente domiciliato

- *appellato* -

**per la riforma**

della sentenza n. 66/2023, depositata il 30 agosto 2023, della Corte dei  
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, non notificata.

**VISTO** l'atto di appello;

**VISTI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, all'udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Lidia Carcavallo per l'INPS e l'Avv. Marco Nappi per l'appellato.

### **Svolgimento del processo**

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo di questa Corte ha accolto il ricorso presentato dal pensionato, ex Generale dell'Esercito italiano, in quiescenza dal *omissis*, e da tale data collocato in ausiliaria, dichiarando irripetibili le somme pretese dall'INPS, oggetto del provvedimento impugnato del 31 marzo 2020 per euro 47.881,14, con diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione di quanto a tale titolo già trattenutogli, oltre accessori, con spese compensate.

Secondo il giudice territoriale vi sarebbe stato un affidamento incolpevole del pensionato sulla stabilità del trattamento pensionistico percepito, idoneo a consentire al medesimo, anche per il lungo lasso di tempo trascorso, di trattenere le somme richieste, quali differenza tra la pensione provvisoria e la pensione definitiva, tenuto conto dei principi enucleati nel pronunciamento delle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 2/2012.

2. Avverso la sentenza in epigrafe l'INPS ha proposto ricorso in appello, notificato in data 28.9.2024, affidato al seguente motivo:

**“Violazione e falsa applicazione dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973, nonché dei principi di cui alla sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti”**

Secondo l'appellante il giudice territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi ermeneutici affermati nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 2/2012/QM, facendo leva esclusivamente sul lasso temporale intercorso nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Per l'INPS si sarebbe in presenza di una fattispecie particolare, nella quale l'indebito non sarebbe derivato solo dalla percezione della pensione ordinaria, ma dalla contemporanea titolarità della pensione privilegiata, e il giudice territoriale sarebbe incorso in una contraddizione, individuando nel secondo provvedimento di liquidazione definitiva (del giugno 2018) quello determinante in maniera certa la situazione di debito, seguito a breve (due anni dopo) dalla richiesta di recupero dell'ente (anno 2020), che sarebbe, pertanto, tempestiva.

Ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

3. Con memoria depositata 16 ottobre 2025 si è costituito l'appellato, che, ritenendo infondato l'appello avversario, ha illustrato la giurisprudenza

a sostegno delle argomentazioni del primo giudice relative all'affidamento in buona fede del pensionato. Il giudice territoriale avrebbe correttamente valorizzato il lungo tempo trascorso tra il trattamento provvisorio di pensione e quello di recupero dell'indebito (2007-2020), rispetto alla liquidazione dei provvedimenti di pensione (sia ordinaria che privilegiata) definitivi, rispettivamente del 2014 e 2018, quale elemento sintomatico su cui ha radicato il convincimento in ordine alla buona fede riposta dal sig. *Omissis* nella definitiva spettanza delle maggiori somme corrispostegli.

La vicenda controversa, in altri termini, si sarebbe sviluppata in un arco temporale di circa tredici anni dal collocamento a riposo (26/04/2007) al provvedimento di recupero dell'INPS (31/03/2020), con una irragionevole ed abnorme dilatazione della tempistica del procedimento. Ha concluso con la richiesta di rigetto dell'appello, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

4. All'odierna udienza i difensori delle parti si sono riportati ai documenti depositati in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

5. Per comprendere la questione in esame occorre precisare che il *Omissis*, in quiescenza dal *omissis*, è stato collocato in ausiliaria dalla detta data,

ed ha percepito la pensione ordinaria provvisoria fino al 31 dicembre 2012. La liquidazione del trattamento pensionistico definitivo è stata effettuata con decreto definitivo di pensione ordinaria n. 815 in data 11 settembre 2014.

Nel contempo il *Omissis*, percettore di un assegno privilegiato, rinnovato a vita del 26 aprile 2011, diveniva percettore di una pensione privilegiata definitiva per effetto del decreto n. 209 in data 15 giugno 2018.

Con il provvedimento datato 31 marzo 2020, oggetto dell'impugnativa in prime cure, l'INPS ha comunicato al *Omissis* quanto segue: "a seguito dell'applicazione del decreto di pensione privilegiata n. 315 del 11.9.2014 emesso dal Ministero della difesa, e in considerazione degli acconti pagati dallo stesso Ministero, la pensione risulterà decurtata rispetto a quella in pagamento a decorrere dalla rata di 05/2020; dal ricalcolo della prestazione in oggetto è stato accertato che, per il periodo dal 26.04.2007 al 30.4.2020, Lei ha riscosso un importo superiore pari ad euro 47.881,14..."

Ad avviso dell'appellante la decisione gravata non avrebbe fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 162 del D.P.R. n. 1092/1973, in materia di conguagli tra l'importo della pensione definitiva e quella provvisoria in precedenza liquidata, per come interpretato alla luce della giurisprudenza, in particolare delle Sezioni Riunite di questa Corte, non adeguatamente ricostruita dal giudice territoriale.

Il Collegio in proposito osserva che la giurisprudenza di questa Corte si è occupata in diverse circostanze della questione della ripetibilità o meno dell'indebito insorto dal conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e pensione definitiva, trovando soluzioni differenziate a seconda che si ritenesse di dover privilegiare la natura provvisoria del trattamento pensionistico, soggetto – in quanto tale – a conguagli disposti in concomitanza con la liquidazione della pensione definitiva, come previsto dall'art. 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ovvero valorizzare l'affidamento del pensionato sulla stabilità del trattamento provvisorio quando questo, per il notevole ritardo nell'emanazione del provvedimento di liquidazione definitiva, si sia protratto nel tempo così da ingenerare la ragionevole convinzione della effettiva spettanza delle somme percepite in buona fede.

In dettaglio, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 7/QM del 2007, avevano enunciato il principio di diritto secondo cui: «in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero

dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione».

Successiva giurisprudenza di merito, tuttavia – pur menzionando la sentenza n. 7/2007/QM – in realtà ha affermato l'irripetibilità dell'indebito, non per il mero decorso del termine per l'emanazione del provvedimento definitivo, bensì in ragione dell'affidamento ingenerato nel pensionato sulla spettanza delle somme rimosse a titolo provvisorio per il notevole protrarsi nel tempo dell'erogazione provvisoria, nonché per altre circostanze del caso concreto (quali la modesta differenza tra pensione definitiva e pensione provvisoria).

Ciò ha comportato un ulteriore pronunciamento delle Sezioni Riunite che, con la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, *ex se*, l'amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni, ricavabile da norme riguardanti altre

fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».

Nel caso in esame, il giudice territoriale ha accolto il ricorso facendo applicazione dei principi declinati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella citata sentenza 2/2012/QM, di cui ha riportato ampi passaggi, specie con riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi da cui desumere l'esistenza del legittimo affidamento, di cui si è appena detto.

Il giudice abruzzese ha dunque ritenuto, nel caso di specie, sussistenti detti elementi, sia con riferimento al fatto che non fosse rilevabile in concreto dal pensionato, secondo l'ordinaria diligenza, l'errore riferito alla maggior somma erogata sui ratei di pensione, sia con riguardo al notevole lasso di tempo intercorso tra l'attribuzione degli emolumenti al pensionato e il provvedimento di recupero dell'INPS, risalente a molti anni dopo, che ha contribuito al consolidamento sulla correttezza e stabilità del trattamento pensionistico.

Peraltro, si osserva, che l'INPS, benché mero ordinatore secondario della spesa, nel provvedimento censurato ha formulato una richiesta di recupero contenente essa stessa errori (viene indicato un "decreto di

pensione privilegiata n. 315 dell'11.9.2014", in realtà non esistente, perché il decreto con il similare numero 815 in data 11.9.2014, non afferisce alla pensione privilegiata in godimento dell'interessato, ma a quella ordinaria, pur sempre in godimento dell'interessato), per cui è sconfessata la tesi dell'appellante INPS che reputa "chiaro che il ricalcolo derivasse dalla liquidazione di privilegio definitiva, con il decreto del 15 giugno 2018", anche per l'espresso riconoscimento dell'errore, ove l'Istituto previdenziale stesso afferma che "anche se per errore viene poi indicata la data del provvedimento di pensione ordinaria". Conseguentemente, non può essere accolta la tesi dell'INPS per cui il decorso del termine di tre anni, indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite richiamata, decorrerebbe dalla appena citata liquidazione definitiva della pensione privilegiata (15 giugno 2018).

Conclusivamente l'appello dell'INPS deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori della parte appellata, dichiaratisi antistatari, nella somma di euro 3.000,00 oltre IVA e cpa, se dovuti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. **61791** del registro di segreteria promosso da **INPS** e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali in favore dei difensori della parte appellata, dichiaratisi antistatari, nella somma di euro 3.000,00, oltre IVA e cpa, se dovuti.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Beatrice MENICONI

F.to Massimo LASALVIA

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/12/2025**

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI